REGOLAMENTO (CEE) N. 380/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1990

che rettifica il regolamento (CEE) n. 63/90 che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente in vigore sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 286/80 [4]; che detti tassi sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 63/90 della Commissione [5];

considerando che da una verifica è emerso un errore nel regolamento (CEE) n. 63/90 per quanto riguarda lo smantellamento applicabile nel Regno Unito, a decorrere dall'11 gennaio 1990, nelle rubriche « prodotti della pesca », « importi non connessi con la fissazione dei prezzi » e « tutti gli altri prodotti », settori nei quali lo smantellamento deve corrispondere a quello indicato per il settore avicolo e del latte; che occorre correggere tale errore; che va segnalato inoltre che, per quanto riguarda i settori del tabacco e degli ortofrutticoli in Italia, lo smantellamento è pari a 0 e non a 0,896 %, come indicato per errore nel preambolo del regolamento (CEE) n. 63/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XI del regolamento (CEE) n. 1678/85, a fronte delle rubriche « prodotti della pesca », « importi non connessi con la fissazione dei prezzi » e « tutti gli altri prodotti », nella terza colonna l'importo di 0,712669 è sostituita dall'importo 0,709729.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 10.
(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 43.